Allegato A al n. 28.983/14.546 di Repertorio

STATUTO

INPS Servizi Società per Azioni – INPS Servizi S.p.A.

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE – OGGETTO - DURATA

Articolo 1 - Denominazione

1.1 La Società disciplinata nel presente Statuto è denominata “INPS Servizi Società per Azioni” o, in forma abbreviata, “INPS Servizi S.p.A.”, con ovvero senza interpunzione e senza vincoli di rappresentazione grafica.

Articolo 2 – Sede legale

2.1 La Società ha sede in Roma, all’indirizzo risultante dall’apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell’art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2.2 L’Assemblea ordinaria potrà trasferire la sede sociale all’interno del territorio nazionale e potrà altresì istituire e/o sopprimere succursali, sedi secondarie, agenzie e rappresentanze in qualsiasi località d'Italia.

Articolo 3 – Oggetto sociale

3.1 La Società, interamente partecipata dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e operante secondo il modello dell’«in house providing», in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 5 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e all’art. 16 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, ha per oggetto sociale la produzione di prodotti o servizi di interesse generale, ovvero strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali del socio pubblico.

3.2 La Società ha per oggetto sociale, il compimento delle seguenti attività:

a) fornitura di prodotti\servizi amministrativo-contabili, anche di carattere fiscale –

in particolare per la riscossione dei contributi e per l'erogazione delle prestazioni dei Fondi di previdenza complementare e integrativa – e relativi a servizi di ricerca e consulenza per il mercato dell'area della previdenza e assistenza in genere;

b) espletamento dei prodotti\servizi sopraindicati e delle attività connesse e strumentali a Enti\Casse previdenziali e assistenziali, pubblici e privati, nonché delle tipologie di servizi connessi ai compiti istituzionali di INPS, ivi compresi quelli relativi alla partecipazione e alla gestione di progetti comunitari e/o internazionali;

c) erogazione di servizi di call/contact center, nella forma tradizionale o in quella di multimedia business center multicanale basato su internet, mobile e tutte le piattaforme e i canali innovativi disponibili sul mercato, front e back end, back office ed assistenza, in favore dell'utenza dell'INPS e, entro il limite del 20% del fatturato, di altre pubbliche amministrazioni. In particolare:

c.1) sviluppo e integrazione tra i vari canali di contatto, la realizzazione e gestione dei servizi di customer service, customer care, help desk, call back e strumenti di supporto alle decisioni (BI e analytics);

c.2) erogazione di servizi e soluzioni integrate nei seguenti ambiti: (i) informatica, telematica, sistemi informativi; (ii) attività di trattamento, elaborazione e trasmissione di dati; (iii) consulenza organizzativa e direzionale per l'applicazione dell'informatica e della telematica ai processi interni all'Ente previdenziale; (iv) gestione elettronica, ottica e digitale dei documenti, gestione della corrispondenza, della movimentazione e del ciclo di vita dei documenti cartacei, informatici ed ottici e nonché elaborazione, produzione e spedizione di documentazione amministrativa e tecnica;

c.3) erogazione di servizi informativi e dispositivi in favore dell'utenza dell'INPS;

c.4) realizzazione e sperimentazione di sistemi complessi, integrazione di sistemi,

prodotti software, tecnologie, strumenti ed ogni altra componente di informatica;

c.5) progettazione, messa in opera e gestione operativa di strutture logistiche attrezzate, impianti speciali, apparecchiature elettroniche, apparati e collegamenti di rete e quant'altro necessario per la realizzazione ed il funzionamento di impianti informatici;

c.6) manutenzione di sistemi informativi, apparati e collegamenti di rete, ivi inclusa l'effettuazione di controlli e diagnostiche di efficienza, la rimessa in servizio dei sistemi sia per quanto attiene alle procedure che alle apparecchiature, la realizzazione di prodotti e servizi informatici;

d) ogni attività connessa direttamente o indirettamente con l'attività sopra descritta.

3.3 Nei limiti di cui all'art. 4 comma 4 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, la Società potrà ampliare l'oggetto sociale come sopra indicato al fine di ricomprendervi ulteriori prodotti o servizi di interesse generale, ovvero strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali del socio pubblico.

3.4 Oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal socio pubblico. La produzione ulteriore rispetto al predetto limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta alla Società di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società medesima. In caso di superamento di tale limite, la Società è tenuta a ripristinarlo secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

Articolo 4 – Poteri di controllo del socio

4.1 La Società opera secondo le modalità proprie degli affidamenti diretti rispondenti al modello c.d. "in house", attraverso specifici accordi di servizio. Il socio pub-

blico esercita sulla Società un “controllo analogo” a quello esercitato sui propri servizi, sia di natura preventiva che successiva, sugli obiettivi strategici e sulle loro modalità di attuazione.

4.2 Al fine di consentire l’esercizio del “controllo analogo” e di formulare atti di indirizzo vincolanti, il Consiglio di Amministrazione della Società fornirà al socio, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l’esame, i seguenti documenti:

a) documento programmatico della spesa e bilancio consuntivo;

b) relazione previsionale e programmatica;

c) organigramma ed eventuali modifiche allo stesso;

d) relazione semestrale sull’andamento gestionale della Società;

e) relazione annuale sul governo societario redatta a chiusura dell’esercizio e pubblicata contestualmente al bilancio consuntivo, contenente specifici programmi di valutazione del rischio aziendale;

f) atti fondamentali della gestione quali, ad esempio, piani industriali e piani economico-finanziari;

g) proposte di modifiche statutarie;

h) proposte di delibere societarie di amministrazione straordinaria;

i) regolamenti che disciplinano specifici aspetti dell’attività della società;

4.3 Ai fini del controllo sullo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell’efficacia, efficienza ed economicità della gestione, il socio può richiedere alla Società ogni documento utile a tal fine, anche ulteriore rispetto ai documenti di cui al precedente punto 4.2.

4.4 Fermi restando gli adempimenti di cui ai precedenti punti 4.2 e 4.3, qualora si dovessero verificare eventi straordinari, in quanto non previsti negli atti e documenti di cui al precedente punto 4.2, e che potrebbero ripercuotersi sull’ordinario

e regolare andamento della Società, anche ai fini delle previsioni sull'equilibrio economico e finanziario, la Società è tenuta ad informarne immediatamente il socio, trasmettendo dettagliata informativa.

4.5 Il socio, nell'esercizio del proprio potere di "controllo analogo", potrà inviare agli organi sociali atti di indirizzo vincolanti in merito ai profili di cui ai precedenti punti 4.2 e 4.4, e in tutti gli altri casi in cui lo ritenga opportuno.

4.6 Il socio potrà effettuare verifiche e controlli in merito allo stato di attuazione degli obiettivi della Società, con individuazione di azioni correttive in caso di irregolarità, inadempimenti, o di situazioni di scostamento o squilibrio finanziario.

Articolo 5 - Durata

5.1 La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2100, salvo proroga o anticipato scioglimento con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, ai sensi di legge.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - OBBLIGAZIONI

Articolo 6 – Capitale sociale

6.1 La Società è a socio unico, a partecipazione totalmente pubblica.

6.2 Il capitale sociale è fissato in Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zerozero), diviso in numero 500.000 (cinquecentomila) azioni ordinarie del valore di Euro 1 (uno) ciascuna, interamente possedute dall'INPS.

6.3 Entro i limiti di legge, possono essere ammessi quali nuovi soci unicamente le amministrazioni pubbliche, come definite dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 o persone giuridiche controllate e sottoposte al c.d. "controllo analogo" da parte di queste ultime.

6.4 L'Assemblea straordinaria delibera l'aumento o la riduzione del capitale socia-

le.

6.5 Il capitale potrà essere aumentato anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse. Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti aventi come oggetto beni in natura e di crediti, ovvero anche attraverso il passaggio a capitale di riserve o altri fondi disponibili.

Articolo 7 – Azioni societarie

7.1 Le azioni sono indivisibili, nominative e trasferibili, secondo quanto stabilito al precedente art.6.

7.2 Non produce effetti, nei confronti della Società, il trasferimento di azioni a soggetti diversi da quelli indicati nell'art. 6 del presente Statuto.

Articolo 8 – Emissione di nuove azioni

8.1 L'eventuale emissione di nuove azioni è regolata dall'art. 2346 c.c.

8.2 In caso di aumenti di capitale, le azioni di nuova emissione sono offerte in opzione agli azionisti, in proporzione al numero delle azioni possedute.

8.3 Fermo il diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni inoptate per coloro che esercitano il diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 3, c.c., nell'ipotesi di rinuncia, anche parziale, da parte degli azionisti, all'esercizio del diritto di opzione, il Consiglio di Amministrazione potrà provvedere al collocamento delle azioni inoptate con le modalità, i termini e le condizioni stabiliti dall'Assemblea, sempre nel rispetto di quanto stabilito ai precedenti artt. 6 e 7 in materia di trasferimento delle azioni.

Articolo 9 – Ritardi nei pagamenti

9.1 Il Consiglio di Amministrazione stabilirà la misura degli interessi da corrispondere a carico dei soci in ritardo nei pagamenti, che comunque non potrà essere inferiore a quello bancario applicato in quel periodo sugli scoperti di conto corrente

della Società.

9.2 Rimane comunque fermo il disposto dell'art. 2344 c.c. ed il rispetto di quanto previsto di precedenti articoli 6 e 7 per il trasferimento delle azioni.

Articolo 10 – Effetti della partecipazione azionaria

10.1 Il possesso anche di una sola azione costituisce per sé solo adesione all'atto costitutivo ed al presente Statuto e comporta, da parte degli azionisti, elezione di domicilio, a tutti gli effetti di legge per quanto concerne i rapporti con la Società, nel luogo indicato nel Libro dei Soci.

Articolo 11 – Conferimenti e finanziamenti

11.1 I soci potranno mettere a disposizione della Società, per consentire il raggiungimento dell'oggetto sociale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti, fruttiferi o infruttiferi, con o senza obbligo di rimborso da parte della Società, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

11.2 In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale, previa conforme delibera assembleare.

Articolo 12 – Emissione di obbligazioni

12.1 La Società può emettere obbligazioni al portatore o nominative, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, demandando al Consiglio di Amministrazione la fissazione delle modalità di collocamento e di estinzione.

TITOLO III

ORGANI SOCIETARI

Articolo 13 – Organi societari

13.1 Sono organi della Società:

a) l'Assemblea;

b) il Consiglio d'Amministrazione;

c) il Collegio Sindacale;

d) il Revisore Legale dei Conti.

TITOLO IV

ASSEMBLEA

Articolo 14 – Competenze dell'Assemblea

14.1 L'Assemblea ordinaria e straordinaria, nell'osservanza degli indirizzi del socio unico in materia di "controllo analogo", recepisce e dà attuazione a tali indirizzi deliberando sulle materie in appresso indicate, e precisamente:

a) l'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio e delibera sulla destinazione degli utili previa valutazione dell'ente socio/enti soci;

- delibera sul trasferimento della sede sociale o sull'istituzione, soppressione di succursali, sedi secondarie, agenzie e rappresentanze nell'ambito territoriale definito all'art. 2 del presente Statuto;

- delibera in merito alla nomina e alla revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Presidente del Collegio Sindacale, designati mediante indicazione vincolante del socio INPS ai sensi dell'art. 2449 del codice civile e del presente Statuto, determinandone il compenso, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa;

- delibera in merito al conferimento e alla revoca dell'incarico relativo alla revisione legale dei conti, nei confronti di un revisore legale o di una società di revisione legale, determinandone il compenso nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa;

- delibera in ordine all'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti del Consiglio di Amministrazione, del Direttore Generale, dei Sindaci, dei liquidatori e del

revisore contabile o della Società di revisione;

- delibera su quanto altro previsto dal presente Statuto e dalla legge;

b) l'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modificazioni dello Statuto;

- sull'emissione di obbligazioni;

- sulla nomina, poteri, compensi e revoca dei liquidatori;

- sull'aumento o diminuzione del capitale sociale;

- su quanto altro previsto dal presente Statuto e dalla legge.

Articolo 15 – Convocazione dell'Assemblea

15.1 Il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, fatto salvo il caso di svolgimento dell'Assemblea con modalità di collegamento in audio-video conferenza nel rispetto delle condizioni di cui al successivo punto 16.4, del presente Statuto.

15.2 L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare, ed eventuali particolari modalità di collegamento in audio-video conferenza.

15.3 L'avviso della convocazione deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per la riunione. In alternativa, la convocazione può avvenire mediante avviso comunicato ai soci per lettera raccomandata, o per posta elettronica certificata, o via e-mail, almeno 8 (otto) giorni prima dell'Assemblea, in conformità alle disposizioni di legge. Nell'avviso possono essere fissate convocazioni ulteriori alla prima.

15.4 In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea è ritualmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'organo di controllo. Tuttavia,

in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e, in ogni caso, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle determinazioni assunte ai componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'organo di controllo non presenti.

15.5 L'Assemblea per l'approvazione del bilancio dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni ovvero, ricorrendo le condizioni di legge, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 16 – Intervento in Assemblea

16.1 Hanno diritto di partecipare all'Assemblea i soci iscritti nel relativo Libro alla data della riunione.

16.2 Ogni azione dà diritto ad un voto.

16.3 Ogni azionista avente diritto di intervenire può farsi rappresentare all'Assemblea mediante delega scritta.

16.4 L'Assemblea dei soci può svolgersi anche in modalità "a distanza", mediante collegamento in audio-video conferenza, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione – se nominato – o il notaio che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione

simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione, salvo che si tratti di un'Assemblea tenuta in assenza di formale convocazione in cui è rappresentato l'intero capitale sociale, i luoghi dai quali i partecipanti si collegano, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente.

Articolo 17 – Presidenza dell'Assemblea

17.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, la persona eletta con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in riunione, presiede l'Assemblea e, ai sensi di legge, ne regola lo svolgimento. Allo scopo, il Presidente della riunione - tra l'altro – verifica la regolarità della costituzione dell'adunanza, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, dirige i lavori, anche stabilendo un diverso ordine di discussione degli argomenti indicati nell'avviso di convocazione, addotta le opportune misure ai fini dell'ordinato andamento del dibattito e delle votazioni, definendone le modalità e accertandone i risultati.

17.2 Il Segretario è nominato con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in riunione e può essere scelto anche al di fuori degli azionisti.

17.3 Non occorre l'assistenza del Segretario quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio.

Articolo 18 – Deliberazioni assembleari

18.1 L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, sia in prima convocazione che nelle convocazioni successive, si costituisce e delibera ai sensi di legge.

18.2 Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere riportate in apposito verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE

Articolo 19 – Consiglio di Amministrazione

19.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente.

19.2 La composizione del Consiglio di Amministrazione deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

19.3 I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati, nonché revocati, ai sensi dell'art. 2449, c.c., su indicazione vincolante del competente organo del socio INPS, con successiva formalizzazione assembleare da parte della Società.

19.4 Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili per non più di due volte.

19.5 La scadenza del mandato coincide con la data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio sociale della sua gestione.

19.6 Fermo quanto previsto nel presente Statuto, nomina, revoca, cessazione, decadenza e sostituzione degli Amministratori sono regolate dalla legge. Qualora venga a cessare la maggioranza degli Amministratori di nomina assembleare, l'intero Consiglio si intenderà cessato con effetto immediato ed il Collegio Sindacale convocherà d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. Qualora venga a cessare la totalità degli Amministratori, il Collegio Sindacale convocherà d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e nel frattempo potrà compiere gli atti di ordinaria amministrazione; nelle more, la rappresentanza legale della Società è attribuita al Presidente del Collegio Sindacale.

Articolo 20 – Presidenza del Consiglio di Amministrazione

20.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i propri membri il Presidente.

20.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio, nonché l'uso della firma sociale. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe al Presidente, previa autorizzazione dell'Assemblea.

20.3 In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal componente del Consiglio di Amministrazione più anziano d'età, al quale non sono comunque attribuiti compensi aggiuntivi.

20.4 E' esclusa la nomina di un vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

20.5 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario, anche non appartenente al Consiglio medesimo.

20.6 È competenza del Consiglio di Amministrazione, in coerenza con gli atti di indirizzo formulati dal socio nell'ambito del cd. "controllo analogo", tutto ciò che per legge o per Statuto non è espressamente riservato all'Assemblea.

20.7 Il Consiglio di Amministrazione delibera gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative inderogabili. Il Consiglio di Amministrazione può rimettere tali deliberazioni all'Assemblea straordinaria.

20.8 In caso di rilascio di deleghe, il Consiglio di Amministrazione vigila sull'andamento della gestione e, sulla base delle informazioni ricevute, valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società.

Articolo 21 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione

21.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o altrove tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo riterrà necessario o quando ne facciano domanda due Amministratori o il Collegio Sindacale. Alle riunioni del Consiglio

di Amministrazione assiste altresì, di norma, il Direttore Generale.

21.2 Alla convocazione del Consiglio si provvede mediante comunicazione scritta da inviarsi per lettera raccomandata, posta elettronica certificata, e-mail, o con qualunque altro mezzo di cui si possa comprovare il ricevimento, al domicilio dei consiglieri, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali è ammesso l'invio con preavviso minimo di due giorni.

21.3 L'avviso di convocazione è comunicato ai sindaci con l'osservanza dei termini sopraindicati. Nell'avviso vengono indicati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché gli argomenti all'ordine del giorno.

21.4 La partecipazione alle riunioni consiliari può avvenire – qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità – mediante mezzi di telecomunicazione che consentono la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti, nel rispetto delle condizioni di cui al precedente punto 16.4, del presente Statuto.

21.5 Per la valida costituzione del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Il Consiglio può validamente deliberare, anche in mancanza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i suoi membri e tutti i sindaci effettivi in carica.

21.6 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

21.7 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che vengono trascritti su apposito Libro ai sensi dell'art. 2421, comma 1, n. 4, c.c.

21.8 Il Consiglio di Amministrazione trasmette mensilmente al socio INPS i verbali delle riunioni svolte nel periodo di riferimento, unitamente ai relativi allegati.

Articolo 22 – Direttore Generale

22.1 Il Consiglio di Amministrazione, in coerenza con gli atti di indirizzo formulati dal Socio nell'ambito del c.d. "controllo analogo", può avvalersi di un Direttore Generale, al quale spetta la gestione tecnico-operativa della Società, in esecuzione delle direttive del Consiglio di Amministrazione.

22.2 Il Direttore Generale è nominato e revocato dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina i poteri attribuiti, la durata dell'incarico e il compenso previsto.

22.3 La nomina e la revoca sono subordinate al gradimento da parte del socio INPS, nell'ambito dell'esercizio del c.d. "controllo analogo". Ai fini delle valutazioni inerenti al gradimento, il Consiglio di Amministrazione dovrà preventivamente trasmettere la proposta di nomina o revoca al socio, il quale si pronuncerà entro 15 (quindici) giorni di calendario. In caso di mancato gradimento sulla nomina, il socio potrà fornire indicazione vincolante sul nominativo del Direttore Generale, che dovrà essere successivamente formalizzata mediante delibera del Consiglio di Amministrazione della Società.

22.4 Il Direttore Generale esercita i poteri affidatigli in sede di nomina e nei regolamenti societari, e risponde dell'attuazione di qualsiasi altro compito eventualmente attribuitogli dal Consiglio di Amministrazione.

22.5 Al Direttore Generale, nell'ambito dei poteri attribuiti da parte del Consiglio di Amministrazione, viene conferita la rappresentanza legale della Società verso l'esterno e in giudizio, e il potere di utilizzo della firma sociale.

22.6 Le disposizioni che regolano la responsabilità del Consiglio di Amministrazione si applicano anche al Direttore Generale in relazione ai compiti ad esso attribuiti, ai sensi dell'art. 2396 c.c.

22.7 Il Direttore Generale riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibi-

le evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e risponde al Consiglio di Amministrazione del raggiungimento degli obiettivi assegnati.

22.8 Le funzioni di Direttore Generale sono incompatibili con l'esercizio di qualunque altro impiego, commercio, industria o professione, salva l'autorizzazione a tale esercizio da parte del Consiglio di Amministrazione. Il Direttore Generale, inoltre, dovrà evitare situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento delle proprie funzioni o nuocere agli interessi o all'immagine della Società.

Articolo 23 – Prevenzione delle crisi aziendali

23.1 Qualora emergano, dai programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale di cui al precedente punto 4.2, lett. e), uno o più indicatori di crisi aziendale, il Consiglio di Amministrazione della Società adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti e di eliminarne le cause, richiedendo al Direttore Generale la predisposizione di un idoneo piano di risanamento, da sottoporre alla propria approvazione.

TITOLO VI

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

Articolo 24 – Collegio Sindacale

24.1 Il Collegio Sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti.

24.2 La composizione del Collegio Sindacale deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

24.3 Ai sensi dell'art. 2397 c.c., almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi pro-

fessionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

24.4 Non possono essere eletti alla carica di sindaco, e, se eletti, decadono, coloro che si trovano nelle situazioni di cui all'art. 2399 c.c.

24.5 I membri del Collegio Sindacale restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

24.6 La nomina e la revoca dei componenti del Collegio Sindacale è deliberata dall'Assemblea ordinaria.

24.7 I membri del Collegio Sindacale e il relativo Presidente sono nominati, nonché revocati, ai sensi dell'art. 2449, c.c., su indicazione vincolante del competente organo del socio INPS, con successiva formalizzazione assembleare da parte della Società.

24.8 Fermo quanto previsto nel presente Statuto, nomina, revoca, cessazione, decadenza e sostituzione del Collegio Sindacale sono regolate dalla legge.

24.9 Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

24.10 La partecipazione alle riunioni del Collegio Sindacale può avvenire – qualora il Presidente ne accerti la necessità – mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti, nel rispetto delle condizioni di cui al precedente punto 16.4.

24.11 La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intera durata del loro ufficio. Ai sindaci spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

24.12 Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

24.13 Le deliberazioni del Collegio Sindacale risultano da processi verbali trascritti su apposito Libro ai sensi dell'art. 2421, comma 1, n. 5, c.c.

24.14 Il Collegio Sindacale trasmette mensilmente al socio INPS i verbali delle riunioni svolte nel periodo di riferimento, unitamente ai relativi allegati.

Articolo 25 – Controllo contabile

25.1 Il controllo contabile è conferito dall'Assemblea ordinaria ad un revisore contabile o ad una Società di revisione, aventi i requisiti di legge

25.2 L'Assemblea ordinaria determina il corrispettivo spettante al revisore o alla Società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

25.3 L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

25.4 I revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale e sono rieleggibili.

25.5 Il controllo contabile è esercitato secondo le vigenti disposizioni di legge in materia.

25.6 L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro, conservato presso la sede sociale.

TITOLO VII

REQUISITI, GETTONI, PREMI, TRATTAMENTO DI FINE MANDATO, ISTITUZIONE DI NUOVI ORGANI

Articolo 26 – Requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia

26.1 I componenti del Consiglio di Amministrazione, i componenti dell'organo di controllo ed il Direttore Generale della Società devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità, autonomia e indipendenza, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa.

26.2 Si applicano le disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39.

26.3 Si applica, nei confronti degli organi sociali, la normativa in materia di responsabilità civile prevista dalla disciplina ordinaria delle Società di capitali, salva la giurisdizione della Corte dei Conti per danno erariale.

26.4 Agli organi di amministrazione e controllo della Società si applica il D.L. 16 maggio 1994 n. 293, convertito con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 1994 n. 444.

Articolo 27 – Gettoni, premi, trattamenti di fine mandato e istituzione di nuovi organi

27.1 La Società:

- non può corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, né corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;
- non può istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società;
- limita la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta ai casi previsti dalla legge. In caso di loro costituzione, si applica, in ogni caso, la normativa che prevede limiti alla remunerazione dei componenti dei comitati.

TITOLO VIII

BILANCIO E UTILI

Articolo 28 - Bilancio

28.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

28.2 Il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio di esercizio.

28.3 L'Assemblea per l'approvazione del bilancio sarà convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

28.4 Qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2364 c.c.

Articolo 29 – Ripartizione degli utili

29.1 Sugli utili netti, risultanti dal bilancio, è dedotto il cinque per cento da assegnare alla riserva ordinaria fino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale.

29.2 Il rimanente importo verrà assegnato in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea ordinaria, nel rispetto della normativa.

29.3 Possono essere distribuiti tra i Soci esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della riserva legale. Qualora si verifichi una perdita del capitale sociale, non può darsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

TITOLO IX

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 30 - Scioglimento

30.1 In ogni caso di scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria determi-

na le modalità della liquidazione e delibera sulla nomina e sulla sostituzione di uno o più liquidatori fissandone poteri e compensi, secondo le norme di legge.

30.2 Si applicano le disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo nonché, ove ne ricorrano i presupposti, sull'amministrazione straordinaria. In tali casi il Consiglio di Amministrazione, sulla base degli indirizzi forniti dal socio ai sensi del precedente art. 4 ed in linea con il precedente art. 23, deve richiedere al Direttore Generale la predisposizione di un idoneo piano di risanamento da sottoporre alla propria approvazione e la mancata adozione di provvedimenti adeguati da parte del Consiglio di Amministrazione costituisce grave irregolarità ai sensi dell'art. 2409 del codice civile.

TITOLO X

DISPOSIZIONE FINALE E TRANSITORIA

Articolo 31 – Disposizioni generali

31.1 Per quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e alle leggi speciali in materia.

31.2 Ai sensi dell'art. 5-bis, comma 3, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, in sede di prima attuazione del suddetto art. 5-bis, il rinnovo degli organi sociali è disposto con determinazione del Presidente dell'INPS.

Firmato Pietro Garibaldi

Firmato Alfredo Maria Becchetti Notaio